

STATUTO IPSIA
(approvato dal Consiglio Generale IPSIA il 28.2.2009)

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI con sigla IPSIA.

IPSIA è un'organizzazione non governativa senza fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro, promossa dalla Presidenza Nazionale delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani).

IPSIA è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

IPSIA ha sede a Roma in via Giuseppe Marcora 18/20.

Il Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, uffici di corrispondenza e/o di rappresentanza ed unità locali anche di carattere operativo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 FINALITA'

IPSIA opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace.

IPSIA si fonda sui valori della esperienza associativa degli uomini e delle donne che aderiscono alle Acli o alle diverse iniziative e servizi da queste promossi, sulla loro azione di solidarietà popolare, sul loro impegno nella promozione della pace e della giustizia tra gli uomini e le nazioni.

IPSIA si propone di:

1. promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, intesa come cooperazione comunitaria, che ponga come punto nodale le relazioni tra le comunità locali internazionali e italiane, fondata sul partenariato in un costante impegno a favore dell'accesso e della promozione dei diritti e dei processi di inclusione e coesione sociale.
2. Promuovere una sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della pace e dello sviluppo.
3. promuovere iniziative di volontariato internazionale complementare ai progetti di cooperazione allo sviluppo capace di promuovere a sua volta partecipazione e impegno volontario, relazioni tra le comunità coinvolte, essere parte complementare ai progetti di cooperazione internazionale e offrire uno spazio organizzato ai proprio soci, agli operatori dei servizi, alle organizzazioni della società civile e delle iniziative da queste

promosse e alla cittadinanza in generale perché si impegnino in attività di volontariato internazionale.

4. promuovere il servizio civile
5. intraprendere una puntuale opera di educazione allo sviluppo ed ogni azione idonea a formare i protagonisti di un futuro fondato sul dialogo tra le diversità culturali e religiose, sulla riduzione degli armamenti e delle spese militari, sul rispetto e la promozione dei diritti umani, sull'implementazione di politiche di interazione dei migranti e la valorizzazione delle rimesse come investimenti per le comunità di origine, sulla valorizzazione e promozione di pratiche di economia solidale, commercio equo e finanza etica, sul rispetto delle compatibilità ambientali e la promozione di pratiche di educazione ambientale;
6. informare l'opinione pubblica in generale e i proprio soci in particolare, circa ogni iniziativa o proposta culturale che, anche a partire da una base popolare, sperimenti percorsi nuovi per la pace e la giustizia, implementando forme e modi nuovi di formare ed educare alle relazioni giuste (tra persone, Paesi, con le risorse, il tempo, la natura)
7. favorire il rafforzamento di iniziative associative radicate nelle comunità locali
8. promuovere, anche attraverso relazioni a livello nazionale ed internazionale, iniziative a sostegno dell'affermazione dei diritti umani individuali e collettivi riconosciuti dalle Nazioni Unite, attraverso la ricerca di forme e pratiche di buon governo, basato su una partecipazione dal basso, la cittadinanza attiva e forme di aggregazioni regionali, a partire alla dimensione europea.

ART 3 ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle sue finalità, IPSIA promuove e realizza:

1. programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo
2. programmi di emergenza in paesi colpiti da eventi bellici e da calamità naturali
3. programmi di sensibilizzazione e formazione delle popolazioni locali, delle realtà associative locali e degli operatori di sviluppo
4. Programmi rivolti a cittadini presenti in Italia e provenienti dai PVS o da paesi colpiti da eventi bellici e/o da calamità naturali, finalizzate sia a promuovere cittadinanza sociale in Italia, sia a promuovere programmi di rientro volontario nei paesi d'origine legati ai programmi di sviluppo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sia programmi di co-sviluppo.
5. attività di cooperazione decentrata con enti locali e istituzioni locali anche attraverso le sedi locali IPSIA e le realtà territoriali del Sistema ACLI
6. un albo delle disponibilità, dei servizi, delle consulenze, delle tecniche e delle esperienze delle molteplici forme di presenza delle ACLI nei campi della pace, della promozione dei diritti umani, della giustizia e di stili di vita sostenibili

7. attività di volontariato internazionale, stage internazionale e turismo responsabile, volte a favorire partecipazione e impegno volontario, relazioni tra comunità locali, autoformazione e conoscenza dei contesti internazionali
8. l'accoglienza e l'impiego di giovani in servizio civile volontario
9. iniziative di educazione alla pace e allo sviluppo nelle scuole, nei settori para-scolastici ed extrascolastici, privilegiando la formazione permanente degli operatori in generale e in particolare dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, la sperimentazione didattica e realizzando percorsi didattici specifici;
10. programmi di formazione e cooperazione internazionale che abbiano al centro i temi della convivenza pacifica, dello sviluppo sociale e del dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico;
11. iniziative di educazione alla pace e allo sviluppo nel mondo del lavoro, nelle parrocchie e nella realtà associative;
12. pubblicistica, audiovisivi e multimedialità per l'informazione pubblica;
13. sottoscrizioni ed ogni forma di autofinanziamento per la solidarietà diretta o su programmi realizzati con organizzazioni - partners nei PVS;
14. attività di documentazione e di ricerca sulla pace, i diritti, le relazioni internazionali, l'intercultura.

ART 4 SOCI

I Soci Promotori sono le ACLI Nazionali.

Dietro presentazione di apposita richiesta di adesione, possono divenire:

Soci Sostenitori di IPSIA le Organizzazioni, le Associazioni e gli Enti senza scopi di lucro che condividono le finalità statutarie di IPSIA;

Soci Aderenti di IPSIA le articolazioni territoriali autonome di IPSIA di cui al successivo art. 7 che dispongano di un statuto autonomo depositato.

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri. La struttura dell'Associazione è democratica e devono essere garantite in ogni momento la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del medesimo. E' dunque esclusa la temporaneità del rapporto associativo e tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, ed a votare direttamente - tramite il loro legale rappresentante - o per delega scritta.

I rapporti dei Soci con IPSIA e tra di loro verranno disciplinati con apposito Regolamento.

La richiesta di adesione del candidato, formulata ed istruita secondo quanto previsto da apposito Regolamento, viene esaminata dal Direttivo che delibera, senza obblighi di motivazione, sulla sua accettazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo medesimo.

In caso di esito positivo della richiesta, il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della piena ed incondizionata espressa accettazione, da parte del soggetto richiedente, del presente Statuto.

ART 5 DOVERI DEI SOCI

Ciascun socio è tenuto a osservare le disposizioni del presente statuto nonché il regolamento e gli eventuali codici, anche di natura etica, e le deliberazioni degli organi di IPSIA.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea.

ART 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decadenza si verifica quando i soci:

- 1) non siano presenti all'Assemblea per più di 3 volte consecutive senza giustificato motivo espresso al Presidente per iscritto prima dello svolgimento della stessa. Tale condizione deve essere accertata dal Direttivo. In caso di esito positivo, la decadenza viene deliberata dal Direttivo e poi ratificata dall'Assemblea.
- 2) sia stata accertata la cessazione dei requisiti di ammissibilità, con conseguente delibera dell'Assemblea.
- 3) quando al Socio Aderente, ai sensi del Regolamento, sia stato revocato il riconoscimento di articolazione territoriale IPSIA.

L'esclusione del socio avviene per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell'Assemblea o del Direttivo.

Tali condizioni devono essere accertate dal Direttivo. In caso di esito positivo, il Direttivo può decidere la sospensione del socio e l'Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione. Il socio dichiarato sospeso dal Direttivo, entro e non oltre il termine di 30 gg prima della data fissata per l'assemblea che discuterà sulla sua esclusione può appellarsi al Collegio dei Garanti che agisce secondo apposito Regolamento.

Il Collegio dei Garanti, istruita la pratica, formula per scritto le proprie osservazioni all'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione. In tal caso il

socio interessato avrà diritto a partecipare con diritto di intervento all'Assemblea con all'O.d.g. la sua esclusione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

I Soggetti che abbiano comunque perso, per qualsiasi ragione, la qualifica di Socio sono tenuti in tutti i casi agli obblighi sociali dell'esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio di IPSIA.

ART 7 ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Le articolazioni territoriali IPSIA sono provinciali, hanno forma associativa e piena autonomia soggettiva essendo dotate di un proprio statuto depositato e dei relativi organi.

Quando particolari comprovate esigenze – preventivamente vagliate dal Direttivo – è possibile che le Articolazioni territoriali siano ad un livello differente da quello provinciale.

Fatta eccezione per la Valle d'Aosta, nelle Regioni dove sono presenti più di 2 articolazioni provinciali autonome IPSIA e lo richiedano, è possibile costituire un coordinamento regionale come da Regolamento IPSIA.

Le modalità ed i termini di costituzione, rilascio e rinnovo del riconoscimento di una articolazione territoriale IPSIA, nonché le modalità ed i termini di operatività delle articolazioni stesse di IPSIA, sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART 8 GLI ORGANI

Organi IPSIA sono:

- L'Assemblea
- Il Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Garanti

ART 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.

Sono riconosciuti come soci validi ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In ogni caso ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, salvo la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente statuto.

ART 10 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria su richiesta scritta

- di almeno 1/3 dei suoi componenti,
- di almeno 1/3 dei componenti del Direttivo

ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

È convocato dal Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria sono da ritenersi valide con la presenza della metà più uno dei soci.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto, le delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti per i seguenti argomenti:

- approvazione delle linee programmatiche secondo le direttive dello Statuto
- riconoscimento delle articolazioni territoriali IPSIA
- approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- determinazione del numero dei componenti del Direttivo e nomina dei relativi membri.
- elezione del Collegio dei Revisori
- elezione del Collegio dei Garanti.

E sugli argomenti che il Direttivo sottoponga alla sua approvazione.

Per la validità delle deliberazioni inerenti:

- la decadenza e la esclusione dei Soci;
- la decadenza dalla carica di Componente del Direttivo

È necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Per l'elezione del Presidente si veda apposito regolamento.

ART 11 DIRETTIVO

Il Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 5 a un massimo di 11 Persone elette dall'Assemblea.

Il Direttivo si riunisce di norma 6 volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Direttivo sono convocate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente e sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Il Direttivo dura in carica quattro anni.

Il Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini IPSIA, secondo le direttive del presente Statuto.

Al Direttivo è attribuita la gestione di IPSIA; oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione il Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:

- nomina, su proposta del Presidente, da uno a tre Vice-Presidenti
- mantiene costanti rapporti con le articolazioni territoriali IPSIA attraverso i loro Presidenti o loro delegati, in merito all'attività locale e nazionale IPSIA
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dal presente Statuto.
- nomina un Segretario Amministrativo con quei compiti, poteri e attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina.
- può nominare un Direttore con quei compiti, poteri ed attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina
- approva l'apertura di una Sede Operativa secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente Statuto
- può istituire con propria delibera l'ufficio di presidenza il cui funzionamento e poteri sono disciplinati dal Direttivo medesimo.

Il Direttivo può delegare le proprie attribuzioni al Presidente ovvero uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Per le ipotesi di cooptazione dei membri del Direttivo e di decadenza del Direttivo medesimo sono disciplinate dal Regolamento.

ART 12 COMPONENTE DI DIRETTIVO

La qualifica di Componente di Direttivo si perde per decadenza o dimissioni.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente.

La decadenza si verifica in caso di assenza, senza giustificato motivo, comunicato al Presidente, ad almeno la metà più una delle riunioni di Direttivo realizzate in un anno solare.

Sia i casi di dimissioni che quelli di decadenza vengono sottoposti dal Presidente alla prima riunione utile del Direttivo.

La decadenza di un Componente del Direttivo viene ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea.

ART 13 PRESIDENTE

Il Presidente IPSIA è eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per 4 anni. La responsabilità di Presidente IPSIA non può essere ricoperta per più di 2 mandati e più di complessivi 8 anni.

ART 14 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale IPSIA di fronte ai terzi ed in giudizio
- ha la responsabilità dell'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alla competenza di altri organi o soggetti
- cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali
- convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo
- può delegare al /ai Vice Presidente/i compiti specifici
- presenta all'Assemblea i progetti di bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Direttivo per la loro approvazione.

ART 15 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio
 - redige annualmente, sulle risultanze del bilancio, una relazione contabile.

I Revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART 16 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti, ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Il Collegio dei Garanti:

- Esamina gli appelli proposti dai soci avverso i provvedimenti di sospensione/esclusione, relazionando l'assemblea;
- Raccoglie ed esamina le candidature alla carica di Presidente informando conseguente i soci.

I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART 17 PATRIMONIO

Il patrimonio IPSIA è costituito da:

- contributi dei Soci Promotori, Sostenitori ed Aderenti
- contributi pubblici e privati erogati ad IPSIA per la realizzazione delle sue finalità istituzionali in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari sia italiane che dell'Unione Europea
- contributi provenienti dalle Agenzie, dagli Enti e dagli Istituti Internazionali per la Cooperazione allo Sviluppo
- lasciti e donazioni
- introiti derivanti da convenzioni
- proventi derivanti da sottoscrizioni ed elargizioni anche di natura mobiliare o immobiliare espressamente accettate dal Direttivo.

L'esercizio sociale segue l'anno solare.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono comunque risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ART 18 VINCOLI DI PATRIMONIO

In riferimento alla normativa Legge 460/1997, art.10, l'Associazione ha:

- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art.3 dello statuto
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

- obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ART 19 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento di IPSIA è deliberato dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

In caso di scioglimento viene nominato un liquidatore e il patrimonio netto sarà devoluto ad una o più Associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 20 MODIFICA STATUTARIA

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea che lo approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti sentito il parere dei soci promotori.

ART 21 NORMA AGGIUNTIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART 22 NORMA TRANSITORIA

Per consentire la piena applicazione del presente Statuto e nel rispetto delle norme in esso previste per le elezioni degli Organi Sociali, viene prorogato il mandato dell'attuale Presidente, del Direttivo, e del Collegio Revisori in carica, fino alla data elezione dei nuovi Organi Sociali.

Entro tale periodo di tempo il Presidente deve garantire l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente Statuto e, conseguentemente, la convocazione della Assemblea elettiva degli Organi sociali ai sensi del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Ai fini della nomina del Presidente la funzione del Collegio dei Garanti è temporaneamente assunta dall'attuale Collegio dei Revisori.

Per la prima convocazione dell'Assemblea dopo la modifica dell presente Statuto è possibile derogare al termine dei 60 giorni per la convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione degli Organi.